

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) BLANDINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SICA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SBORDONE	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 23/06/2020

FATTO

In data 20.02.2016, il ricorrente stipulava contratto di prestito xxxxxxx475 con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 18.09.2018, provvedeva all'estinzione anticipata. In data 12.12.2016, il ricorrente stipulava contratto di prestito xxxxxxx933 con cessione di centoventi quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 17.08.2017, provvedeva all'estinzione anticipata.

Con due distinte lettere di reclamo del 21.10.2019, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle commissioni. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, il ricorrente adiva questo Arbitro per la restituzione, per il contratto n. xxxxxxx475, di euro 769,00; per il contratto n. xxxxxxx933, di euro 437,00, per complessivi euro 1.206,00, oltre la corresponsione delle spese di assistenza difensiva quantificate in euro 250,00.

L'intermediario si costituiva ritualmente e, deducendo il carattere up front delle commissioni, concludeva per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto la restituzione della quota - non maturata per effetto dell'estinzione anticipata - delle commissioni intermediario corrisposte all'atto della stipulazione di due contratti di finanziamento.



L'art. 125 - sexies Tub ha attuato l'art. 16 direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori. Il principio di equa riduzione del costo del finanziamento è stato inteso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF (Collegio Coordinamento dec. nn. 6167/2014, 10035/2016, 5031/2017), quale obbligo di restituzione, secondo il criterio proporzionale del pro rata temporis, della quota delle commissioni e dei costi soggetti a maturazione nel tempo al fine di evitare, a causa dell'estinzione anticipata del prestito, un'ingiustificata attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore, con esclusione delle voci di costo relative alle attività preliminari alla concessione del prestito. Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la decisione 11 settembre 2019 emessa nella causa C-383/18, ha statuito che l'art. 16 della direttiva deve essere interpretato nel senso che «il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore». Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della riferita sentenza, ha statuito che l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (decisione n. 26525/2019).

Come risulta da entrambi i documenti contrattuali, la commissione finanziatore è prevista per «acquisizione documentale; - informazioni commerciali; - costo attività di analisi e delibera; - notificazione degli atti; - gestione del trattamento dati; - archiviazione dati e documenti; - Enasarco; - compensi fissi per attività di promozione e collocamento della rete distributiva». Essa deve essere considerata recurring perché non espone in modo chiaro e agevolmente comprensibile i costi up front e i costi recurring.

Pertanto l'importo della commissione finanziatore del contratto n. xxxxxxx475 (euro 1.288,60) deve essere considerate nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (settantacinque) e il numero delle rate residue (quarantasei). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della ventinovesima rata, la quota non maturata della commissione finanziatore è pari a euro 790,46 ridotta nei limiti della domanda a euro 769,00.

Anche l'importo della commissione finanziatore del contratto n. xxxxxxx933 (euro 486,00) deve essere considerato nella quantificazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio proporzionale e, conseguentemente, deve essere moltiplicato per la percentuale del finanziamento estinto anticipatamente risultante - in presenza di rate di eguale importo - dal rapporto fra il numero complessivo delle rate (sessanta) e il numero delle rate residue (cinquantaquattro). A seguito dell'estinzione anticipata in corrispondenza della ventinovesima rata, la quota non maturata della commissione finanziatore è pari a euro 437,40 ridotta nei limiti della domanda a euro 437,00.

Pertanto, l'intermediario è tenuto alla restituzione di euro 1.206,00, oltre interessi dalla data del reclamo.

Il carattere seriale della controversia impone il rigetto della richiesta delle spese dia assistenza difensiva.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.206,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO